

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO
TREKKING & CLIMBING LATERZA - APS**



In data 22.05.2024 alle ore 17:00, presso la sede legale dell'Associazione "Trekking & Climbing Laterza Aps" sita in Laterza alla Via G. Oberdan, 23, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione, come previsto e regolamentato dallo statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica ed approvazione dello Statuto ai sensi del D. Lgs n. 117 del 03.07.2017 (CTS) a seguito di richiesta Regione Puglia (lettera integrazione del 10.05.2024);
- 2) Integrazione delle finalità associative mediante modifica art. 8 dello statuto riguardante le finalità associative.

Sono presenti i Sigg.ri: Bongermano Michele, Geminale Donato, Rizzi Anna, Bongermano Sandra, Mastrodomenico Luigi, Colacicco Giuseppe e La Fortuna Giovanna.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Viene designato alla presidenza dell'assemblea il Sig. Bongermano Michele che accetta e nomina come segretaria verbalizzante la Sig.ra Rizzi Anna che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra la situazione in merito alla pratica di iscrizione al RUNTS da parte dell'associazione, nonché i motivi che hanno portato alla necessità di modifica dello statuto. Nello specifico il Presidente espone all'assemblea l'esigenza di modificare lo Statuto in alcuni punti, a seguito della istanza di iscrizione dell'Associazione al RUNTS e del successivo diniego da parte della Regione Puglia avvenuto con comunicazione protocollo n. 0164735 del 03/04/2024 – Richiesta integrazioni pervenuta in data 10.05.2024. Nello specifico, ai fini della corretta adesione alle norme di riferimento, come suggerito nella ridetta comunicazione, si evidenzia la necessità di modificare:

l'art. 14 del corrente statuto denominato "Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento" che al c. 3 stabilisce "L'Assemblea può essere inoltre convocata: [...] b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati", con la legale previsione di seguito riportata: L'Assemblea può essere inoltre convocata: [...] b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo);

l'art. 22 c. 2 del corrente statuto che prevede, seppur in via del tutto residuale, la cooptazione quale criterio di sostituzione dei consiglieri cessati, con la eliminazione di tale procedura a tutto vantaggio del principio di democraticità della vita associativa.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente pone all'attenzione dell'Assemblea la necessità di integrare la finalità associativa di cui all'art. 8 del corrente statuto con la previsione di attività di acquilonismo, che accomuna tutti gli associati i quali hanno più volte partecipato ad eventi di settore ed organizzato essi stessi con altre realtà associative. Pertanto si propone di integrare l'art. 8 c. 2 con la seguente dicitura " [...] nonché dell'attività di acquilonismo,



sia ludico e ricreativo che sportivo, con largo interesse verso le dinamiche della cultura popolare, oltre che al mondo dello sport in generale", da inserirsi dopo le parole

Successivamente il presidente da lettura delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore cui segue un breve dibattito volto alla migliore comprensione, da parte degli associati, delle proposte effettuate.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la votazione, a scrutinio palese, che si divide per ogni punto all'OdG. per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

- Votazione punto 1) OdG:

Favorevoli 7

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

- Votazione punto 2) OdG

Favorevoli 7

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo ed al secondo punto all'O.d G. di approvare le modifiche e le integrazioni proposte allo statuto associativo in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

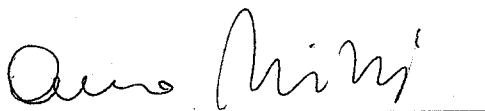
Si conferisce l'incarico al Presidente (o chi questi vorrà delegare) di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente di dare comunicazione agli Uffici Runtz delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati (se è questo il caso), di modo da continuare l'iter di iscrizione già iniziato al registro unico nazionale del Terzo settore.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

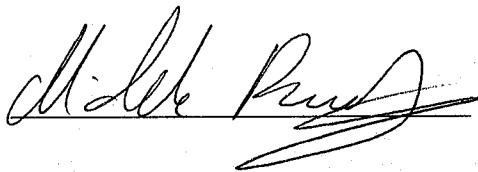
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

La Segretaria



Il Presidente







1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

STATUTO

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"Trekking & Climbing Laterza"

TITOLO I Dell'Associazione

Art. 1 Costituzione e Denominazione

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata **"Trekking & Climbing Laterza - APS"** (d'ora in poi solo Associazione) in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 Sede

1. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita, all'interno dello stesso comune, con delibera dell'assemblea ordinaria non comportando modifica statutaria; al di fuori di esso, varranno le maggioranze e le procedure previste per adottare validamente le modifiche statutarie.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente Statuto e dalle normative vigenti.

Art. 4 Logo

1. L'Associazione è provvista di un logo come di seguito descritto:
su sfondo quadrato bianco è disegnata una tenda da campeggio di tipo canadese al di sotto della quale vi è la scritta **Trekking & Climbing Laterza**. In corrispondenza della prima e dell'ultima lettera dell'intero nome sono disegnate due icone di colore nero: rispettivamente una donna che pratica trekking ed un uomo che pratica climbing.
2. La rescissione, volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determina l'automatico ed immediato divieto al suo utilizzo in qualsiasi forma da parte del soggetto dimissionario.

Art. 5 Comunicazioni e notifiche

1. Per le comunicazioni da fare agli associati, comprese le convocazioni di Assemblea, nonché ai terzi, oltre alla raccomandata a/r, sarà possibile utilizzare la P.E.C., la e-mail o anche la messaggistica WhatsApp o SMS. Viene fatta salva la riunione, di Assemblea o del Consiglio Direttivo, riunitasi oltre ogni eventuale comunicazione; con il numero totale dei componenti, oltre che eventuali modi di comunicazione ritualmente previsti, accettati e deliberati dall'Assemblea.
2. L'utilizzo di eventuali pagine aperte sulle piattaforme social, in nome dell'Associazione, servirà esclusivamente per pubblicizzare le attività associative.

Art. 6 Quota associativa

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, entro e non oltre la data del 31 dicembre, stabilisce l'ammontare della quota associativa nonché modi e termini di conferimento della stessa che deve avvenire, comunque, entro e non oltre la data del 30 marzo dell'anno successivo.
2. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata in alcun caso.

Art. 7
Incompatibilità del nuovo associato

1. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i regolamenti associativi, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
2. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea degli associati appositamente convocata.
3. Le dimissioni dell'associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

TITOLO II
Finalità e attività dell'Associazione

Art. 8
Finalità

1. L'Associazione è aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro.
2. Nel pieno rispetto dell'art. 5 del CdTS, l'Associazione si propone di sviluppare e promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle persone alle attività ambientali attraverso la conoscenza e la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività legate principalmente al mondo del Trekking e del Climbing nel loro più ampio significato, nonché dell'attività di aquilonismo, sia ludico e ricreativo che sportivo, con largo interesse verso le dinamiche della cultura popolare, oltre che al mondo dello sport in generale. Inoltre l'Associazione, quale scopo collegato, si propone di sensibilizzare gli associati ed i partecipanti alla tematica ambientale e sociale in genere, innanzitutto attraverso la valorizzazione e la tutela del proprio territorio, con l'obiettivo di sviluppare un concetto di cultura basato su uno stile di vita sostenibile e partecipato.
Inoltre l'Associazione, in piena armonia col dettato normativo ed in correlazione con la propria attività primaria di Trekking e climbing, si prefigge di promuovere tra i propri iscritti le attività di primo soccorso e protezione civile, utili al fine di ampliare le proprie conoscenze di base nel settore e coadiuvare ogni e qualsivoglia situazione di bisogno.
Tutti gli scopi associativi riconoscibili sono correlati.
3. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui l'associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - c) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o artistiche, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - d) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'associazione;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, purché nel perseguimento delle finalità istituzionali e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
1. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione a bandi pubblici, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III
Requisiti, Ammissione e Categorie degli Associati

Art. 9
Regole generali

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, condividendone lo spirito e gli ideali e non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto osservandone i dettati, anche degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti associativi dal tutore e, tramite questo, gli viene garantito il diritto di voto (elettorato attivo), senza che questo rappresenti limitazione alcuna della vita associativa ma in perfetta armonia con il dettato normativo.
3. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
7. L'associato non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione esclusivamente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Art. 10

Procedura di ammissione

1. Al fine dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo (V. art. 9 c. 2), che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e da quel momento egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo di cui all'art. 5; la prossima Assemblea regolarmente convocata, e comunque non oltre 30 giorni, deciderà in merito all'appello presentato. Gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne (V. art. 9 c. 2).

Art. 11

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (V. art. 9 c. 2; V. art. 12 c. 3);
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati (V. art. 9 c. 2; V. art. 12 c. 3), sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - d) utilizzare il nome dell'Associazione, in qualsiasi forma riconoscibile, solo per le attività promosse dall'Associazione stessa e coerentemente con i suoi obiettivi.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 12

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro il 30 marzo (V. art. 6 c. 1). L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
 - c) decesso dell'associato. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto (V. art. 5) all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo di cui all'art. 5; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata, comunque non oltre 30 (trenta) giorni; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso da ogni attività inerente l'Associazione.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV Organi sociali

Art. 13

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione, salvo il disposto di previsioni di legge e fatta eccezione per quanto previsto all'art. 9 c. 2, non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti nell'apposito libro (V. art. 12 c. 3).
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea (V. art. 9 c. 2) o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Il Presidente, o chi ne fa le veci, non può detenere deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
4. Nei casi di cui alle lettere sub a) e sub b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
 5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati (V. art. 5) almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
 6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In mancanza di questi si procede, salvo il numero legale, per il tramite dell'associato più anziano per iscrizione, il quale verbalizza l'impossibilità di proseguire con l'assemblea e ne rinnova la convocazione al Presidente. Superato il numero di tre convocazioni consecutive senza la presenza del Presidente o del Vice, questi vengono destituiti dalla carica con l'apertura dell'iter di espulsione. (V art. 12, c. 3)
 8. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario qualora non fosse nominato all'interno del Consiglio Direttivo o assente.
 9. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
 10. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato da tutti i partecipanti all'assemblea.

Art. 15

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Le eventuali deleghe contribuiscono alla formazione del quorum.

Art. 16

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
4. Le eventuali deleghe contribuiscono alla formazione del quorum.

Art. 17

Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati senza alcun limite temporale di iscrizione e fatto salvo il regolare versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto all'elettorato attivo e passivo sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima occasione utile, dopo il raggiungimento della maggiore età (V. art. 9 c. 3).
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18

Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati regolarmente iscritti in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della elezione e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Possono, inoltre, essere previste altre cause di incompatibilità di fatto che comportano una giusta motivazione da parte dell'organo dirigente.
3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili, per le stesse cariche, per un massimo di una volta consecutiva dopo la quale possono ricandidarsi dopo almeno un turno di elezione. In caso di numero insufficiente di associati per permettere la rotazione delle cariche, è possibile ripresentare la candidatura in deroga a quanto appena previsto. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Elegge, inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutti i suoi poteri, compreso quello di firma. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.
5. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
6. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto subentra il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, decadranno automaticamente dal loro incarico e ad essi subentreranno, nell'ordine, i non eletti i quali dureranno in carica sino alla scadenza del biennio del Consiglio stesso. In caso di assenza dei non eletti, l'Assemblea, ritualmente convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni, procederà con elezione ad integrare il numero dei consiglieri.

Art. 19

Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto ex art. 5, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi senza giustificato motivo, è presieduto da altro Consigliere più anziano di iscrizione il quale verbalizza l'impossibilità di proseguire e rinnova la convocazione entro un termine massimo di tre giorni. Superato il numero di tre convocazioni consecutive senza la presenza del Presidente o del Vice, senza alcuna giusta causa di assenza, questi vengono destituiti dalla carica con l'apertura dell'iter di sostituzione di cui all'art. 18, c. 6.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20

Consiglio direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. Il presidente ha la facoltà di delegare atti e compiti a suo carico ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui agli artt. 7, c. 2 e 18. C. 2 del presente Statuto;
 - d) assenza ingiustificata prorogata per tre volte consecutive (vedi artt. 19 c. 5)
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza della ridetta lista dei non eletti, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri, confermati o eletti, scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24

Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25

Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva;
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I libri sociali

Art. 27

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 **Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Art. 31 **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII **Disposizioni finali**

Art. 32 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.